



Federazione Nazionale degli Ordini dei **Chimici** e dei **Fisici**

AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS.18.04.2016 N. 50, DI UN SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNALE PER REPERIMENTO DI CONVENZIONI COLLETTIVE NEGOZiate PER ISCRITTI ALL'ALBO DEI CHIMICI E DEI FISICI.

Con la presente la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, nel seguito indicata anche come FNCF o Ente, verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti, affida a Aon S.p.A., via Andrea Ponti 8/10, 20143 Milano, P.IVA 11274970158, P.E.C. ufficiogare01@pec.aon.it in servizio indicato in epigrafe, che consisterà, in sintesi ed in particolare, nelle seguenti prestazioni:

- a) identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle necessità assicurative degli iscritti all'Albo professionale dei chimici e dei fisici tenuto dai singoli Ordini territoriali;
- b) analisi delle coperture assicurative in essere, individuazione delle coperture occorrenti ed elaborazione di un programma assicurativo coordinato, completo e personalizzato, finalizzato all'ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico della FNCF;
- c) elaborazione di un programma assicurativo a favore degli iscritti all'Albo professionale dei chimici e dei fisici per la copertura della Responsabilità Civile Professionale;
- d) attività di assistenza e consulenza nella stesura dei capitolati e di tutti i documenti necessari allo svolgimento delle procedure per l'acquisto dei servizi assicurativi;
- e) attività di assistenza e consulenza nell'espletamento della procedura di gara e/o trattativa per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nonché in ogni sua fase prodromica e successiva;
- f) attività di consulenza ed assistenza nella fase di determinazione del contenuto, di gestione e di esecuzione dei contratti assicurativi;
- g) attività di assistenza e consulenza in materia assicurativa;
- h) attività di assistenza nella gestione dei sinistri.

Le prestazioni di cui sopra saranno rese dalla società Aon S.p.A. con la diligenza professionale necessaria in relazione alla particolare natura dell'incarico e secondo i termini previsti dalla procedura di affidamento e dal presente contratto.

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere finanziario diretto a carico della FNCF, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i contratti assicurativi. Pertanto, nulla è dovuto dall'Ente all'Aon S.p.A. per le attività previste dal presente contratto. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione richiesta dall'appaltatore in sede di gara. La medesima remunerazione verrà corrisposta in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi, ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, dopo la scadenza del loro termine naturale o nel caso di risoluzione anticipata degli stessi. La percentuale di provvigione verrà espressamente indicata in ogni procedimento di gara per l'assunzione di polizze assicurative.

Il valore dell'affidamento, tenuto conto dei premi liquidati nell'ultimo anno e delle stime effettuate in relazione a nuovi contratti da stipulare, è stimato in complessivi € 120.150,00 (euro centoventimilacentocinquanta/00) per tutta la durata contrattuale, comprese eventuali proroghe o rinnovi.



Federazione Nazionale degli Ordini dei **Chimici** e dei **Fisici**

Il suddetto importo sarà ad esclusivo carico delle compagnie di assicurazione da individuarsi a seguito di successiva gara esperita dalla FNCF, avvalendosi delle attività della Aon S.p.A. di cui sopra. Per le caratteristiche e le modalità di espletamento del servizio in oggetto, non sussistono rischi legati ad interferenze e, pertanto, gli oneri di sicurezza sono pari a zero.

Il servizio oggetto del presente contratto verrà svolto prevalentemente presso la sede operativa della Aon S.p.A., mentre eventuali incontri periodici e/o riunioni saranno fissati dalla FNCF presso la propria sede. Sarà garantita dalla Aon S.p.A. anche l'assistenza telefonica ogni qualvolta la stessa venga richiesta dalla FNCF.

La FNCF fornirà ad Aon S.p.A. i documenti e le informazioni in suo possesso necessari per l'espletamento del servizio affidato.

L'affidamento del servizio ha efficacia dal 13/04/2018 al 12/04/2021.

La FNCF e la Aon S.p.A. potranno recedere o risolvere il rapporto nelle ipotesi previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti da parte di enti pubblici non economici.

Con la sottoscrizione della presente Aon S.p.A. dichiara e garantisce, assumendosene ogni responsabilità, che non sussistono conflitti di interesse e/o incompatibilità per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

Agli effetti del rapporto contrattuale di cui alla presente, la società Aon S.p.A. elegge domicilio nei luoghi indicati sopra, salve comunicazioni di variazione trasmesse a mezzo raccomandata a/r oppure via P.E.C..

Qualsiasi modifica e/o integrazione del rapporto contrattuale sarà inefficace se non risulterà da atto scritto e firmato dalla parte nei confronti della quale la modifica e/o integrazione verrà invocata.

Eventuali controversie derivanti dalla presente lettera di incarico, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario o altro metodo previsto dalle vigenti leggi speciali, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria ed il foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma. Le parti si impegnano, in ogni caso e fermi gli altri metodi di legge speciale sopra indicati, ad esperire preliminarmente il procedimento della mediazione previsto ai sensi del D.Lgs. 4.03.2010, n. 28, come modificato dal D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito in Legge 9.8.2013, n. 98.

La società Aon S.p.A. è tenuta a mantenere pienamente valida ed efficace per tutta la vigenza del rapporto derivante dalla presente lettera la polizza assicurativa prodotta.

Restano ferme le ulteriori previsioni di cui alla precedente documentazione trasmessa in riferimento alla procedura, anche se non espressamente riprodotte nella presente; così come si ritengono pienamente applicabili le vigenti disposizioni normative in materia di contratti conclusi da enti pubblici non economici che non siano state espressamente derogate con la presente.

La sottoscrizione della presente vale anche quale reciproca informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, ove compatibile, e come integrato con modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nei termini che seguono:

- i dati personali dei legali rappresentanti, dei dipendenti e dei collaboratori di ciascuna parte contrattuale, raccolti in relazione al rapporto instaurato, saranno oggetto di trattamento, anche tramite l'utilizzo di strumenti elettronici, esclusivamente da parte dei collaboratori e dipendenti delle rispettive strutture per le finalità di cui alla presente e per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali e legali;
- i dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in Italia, ove necessario per il corretto adempimento del contratto;



Federazione Nazionale degli Ordini dei **Chimici** e dei **Fisici**

- i dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma quelli della Vostra società saranno inseriti e/o pubblicati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto, effetti fiscali connessi e adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza;
- Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679 ovvero, hanno il diritto essere informati delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati; hanno il diritto di accedere ai propri dati; il diritto di ottenerne una copia, nonché di ottenere l'indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti; il diritto di aggiornare, rettificare, integrare, cancellare ed opporsi al trattamento dei propri dati personali, ove compatibile con la natura del contratto; il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento, ove prestato, liberamente e in qualunque momento e l'eventuale revoca non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato fino a quel momento; il diritto di chiedere la portabilità dei dati ove applicabile; il diritto di richiedere la limitazione del trattamento; il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati; il diritto di sporgere un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

La Vostra società dichiara di aver preso visione del Codice etico e di comportamento predisposto ed applicato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione pubblicati sul proprio sito istituzionale: www.chimici.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e garantisce il rispetto delle disposizioni contenute nei predetti documenti e nei loro aggiornamenti, che si impegna a consultare.

Il Responsabile unico del presente procedimento è il dott. Mauro Bocciarelli.

Roma, 30 marzo 2018

Federazione Nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici

Il Presidente

Dott. chim. Nausicaa Orlandi

Per accettazione
Società Aon S.p.A.

AON S.p.A.